



LINEE DI INDIRIZZO APPLICATIVE PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI DEI PRODOTTI FINITI

Il presente documento riporta una serie di elementi già presenti in atti e disposizioni variamente prodotte nel corso del tempo, con l'intento di raccogliarli in un unico testo che sia di riferimento per la corretta registrazione delle attività e dei dati riferiti al sistema dei prodotti finiti, al fine di ottenere un omogeneo e appropriato utilizzo dei sistemi informativi regionali.

Sotto questo profilo, la presenza di un Sistema Informativo unico regionale per i Dipartimenti della prevenzione favorisce l'adozione di soluzioni implementative non sempre possibili in passato quando l'eterogeneità degli strumenti in uso rendeva inattuabile un'impostazione come quella che ora si tende a dare.

Nel documento sono quindi state analizzate le principali problematiche emerse nel corso degli anni di attività di raccolta dati per l'individuazione di elementi interpretativi e risolutivi delle criticità evidenziate a supporto dell'approvazione della versione 4.1 dei Prodotti Finiti.

Generazione implicita di attività

Nei sistemi informativi utilizzati in passato nei Dipartimenti di Prevenzione, determinate attività come ad esempio la relazione finale, venivano inserite automaticamente dal sistema, senza che l'operatore ne avesse evidenza, durante alcuni processi di registrazione.

Tale condizione è possibile solo al verificarsi di determinati presupposti, ossia che l'attività generata automaticamente sia strettamente conseguente e correlata a ciò che l'operatore sta registrando nel sistema (ad esempio l'inserimento delle informazioni di una scheda completa di un campionamento può generare automaticamente l'attività di campionamento per il PF senza obbligare ad un doppio inserimento di dati).

In ogni caso attualmente tutte le attività registrate per una determinata pratica (generate automaticamente o inserite direttamente dall'operatore) sono raccolte, conservate e possono essere verificate dagli operatori della pratica che hanno facoltà di modificarle o anche annullarle operando, a seconda dei casi, direttamente o sulle informazioni che hanno generato l'attività automaticamente (ritornando all'esempio precedente se si elimina la scheda di un campionamento si elimina anche l'attività collegata al PF).

Le attività che prevedono la redazione di un documento (di qualsiasi natura e forma), saranno strettamente subordinate all'inserimento del relativo file. Nel caso in cui sia mancante un documento che è necessario caricare nel sistema questo non consentirà di registrare l'attività.

L'applicazione di questo vincolo va accompagnata con una adeguata evoluzione dei sistemi tecnologici disponibili nelle varie sedi ed uffici dei Dipartimenti di Prevenzione (ad esempio strumenti di digitalizzazione della documentazione, firma digitale, ecc...).

Apertura di prodotti finiti anche a seguito di altri prodotti

Ricondurre l'attività realmente svolta sul campo ad una corretta imputazione nei sistemi che classificano e inquadrano le registrazioni in insiemi di dati strutturati, è da sempre elemento critico per tutti i sistemi di registrazione. Solo una corretta descrizione nelle procedure operative e nelle istruzioni di servizio possono orientare correttamente l'operatore: il sistema di registrazione può essere migliorato rendendo le voci di classificazione delle tipologie molto vicine al "linguaggio" dell'operatore anche dettagliando maggiormente le denominazioni e definizioni.



Con la versione dei PF 4.1, la cui approvazione è prevista nel primo trimestre 2018, si dà modo di avere sempre un prodotto finito di riferimento per le fattispecie operative che sul campo talvolta possono avere sfumature e sfaccettature di non facile interpretazione. La pubblicazione delle schede descrittive dei prodotti finiti sul sistema informativo correlate alla registrazione dell'attività, renderà più informata e dettagliata la consapevolezza dell'operatore rispetto anche alla corretta imputazione dei dati.

Fin dalla prima realizzazione del sistema dei Prodotti Finiti non risultano contro indicazioni al fatto che dall'attività svolta all'interno di un Prodotto Finito si possano originare interventi di vigilanza a carico di singole imprese o soggetti coinvolti che cambino la prospettiva di indagine e allarghino il campo e l'obiettivo del controllo ad altri elementi che l'organo accertatore ritiene doveroso approfondire ed eventualmente perseguire.

A conferma ne è il fatto che i controlli previsti sul sistema di rendicontazione di cui al D.D. 4196/2008 "Protocollo dei contenuti e modalità di trasmissione dei Prodotti Finiti", Allegato A Capitolo 4 recita:

....omissis

2) *Elaborazione che rileva la duplicazione di prodotti per lo stesso destinatario nella stessa data. Non è consentito di avere per lo stesso destinatario due prodotti dello stesso tipo nella stessa data di apertura.*

3) *Elaborazione che rileva la congruenza delle attività rispetto al prodotto a cui fanno riferimento.*
a. *Le date delle attività registrate per il prodotto a cui si riferiscono devono essere comprese tra le date di apertura e chiusura del prodotto.*
b. *La data di chiusura di un prodotto deve essere maggiore o uguale alla data di apertura;*
c. *Non è consentita la registrazione di attività per prodotti chiusi o nulli;*

Si evince da questo come tutti gli altri casi siano contemplati e possibili e sia da ritenersi assolutamente corretto se non necessario che il sistema consenta l'apertura di pratiche collegate a prescindere dal fatto che il prodotto lo preveda.

Questo si estrinseca nella possibilità più ampia di avere più pratiche per lo stesso luogo riferite a prodotti diversi o a destinatari diversi aperte anche contemporaneamente con la finalità di allargare l'indagine e la valutazione sanitaria a tutti gli elementi possibili volti alla tutela della salute pubblica, all'accertamento delle specifiche responsabilità di tutti gli attori coinvolti e al perseguimento di qualsiasi miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, di vita, di lavoro e di promozione della salute quale obiettivo istituzionale dei Dipartimenti della Prevenzione .

Il "luogo" non è elemento che impedisce la predisposizione di pratiche con lo stesso destinatario per obiettivi di attività diversi e diversificati, poiché non è mai stato e non è preso in considerazione nel sistema di rendicontazione e quindi di registrazione come chiave di valutazione e di controllo.

Inoltre i punti 5, 6, 7, 8 dello stesso D.D. 4196/2008 Allegato A Capitolo 4, prevedono elaborazioni finalizzate alla valutazione delle eventuali ricorrenze e duplicazioni di informazioni che devono essere verificate e non scartate automaticamente. Questo ad ulteriore conferma della possibilità intrinseca di eventi concomitanti o direttamente correlati anche nello stesso luogo o a carico dello stesso soggetto destinatario.

Analogamente per le motivazioni sopra esposte è possibile creare una pratica per ogni singola ditta presente in uno stesso luogo/azienda (es. sub appalto) o di uno stesso luogo (es. bosco con lavori forestali). Pertanto gli inserimenti di più pratiche per ditte diverse, effettuate nel rispetto delle



procedure aziendali, non devono essere considerati dei duplicati. A conferma di tale impostazione già resa esplicita nel corso del tempo, la scheda Controllo U.L per rischi lavorativi PF 25 "Revisione 0 del 18/10/2012" (e successive) prevedeva al punto 1.2 Disambiguazione "...omissis....
Per il PF 25 la U.L. bersaglio è lo stabilimento della singola azienda, o l'unità produttiva temporaneamente costituita (anche se per una lunga durata); in tutti gli altri ambiti questa può trovarsi anche all'interno di una unità locale (es: cantiere navale, appalto per pulizie civile, etc.)."
La stessa linea interpretativa delle schede prodotti finiti viene confermata dal Piano Nazionale Edilizia per le Grande Opere o Grandi Cantieri in cui viene ribadito che ogni accesso è da considerare come cantiere a sé stante.

Apertura pratica in mancanza di Unità Locale

In alcuni casi gli operatori che intervengono per esposti ed infortuni possono trovarsi di fronte alla necessità di dover svolgere attività complesse che possono durare più giorni con eventuale redazione di atti di Polizia Giudiziaria per l'Autorità Giudiziaria. Solo in un secondo momento e a seguito degli accertamenti, può configurarsi l'assenza di una unità locale e/o comunque di una attività lavorativa vera e propria (sia di diritto che di fatto) per la quale si possa generare un PF 25 o 26 o 72.

In questi casi gli operatori hanno la necessità di registrare a sistema un giustificativo per l'esecuzione di attività di sopralluogo che non si concretizzano in attività di controllo.

Il SISPC non è in grado di gestire la corretta ricollocazione delle fattispecie di controllo effettuati sul campo rispetto alla scelta che fa l'operatore nell'inserire nel sistema una tipologia di pratica piuttosto che un'altra.

E' necessario quindi individuare sotto il profilo procedurale, tipologie di pratiche che consentano all'operatore la registrazione di attività lavorative e degli atti eventualmente prodotti anche in assenza di una condizione che produca un effettivo controllo di Unità Locale.

La soluzione individuata nella versione 4.1 dei Prodotti finiti riguarda l'apertura del PF 10 (Esposti) anche ai settori che finora non lo avevano utilizzato.

Rendicontazione annuale delle attività

L'invio delle rendicontazioni del flusso dati dei Prodotti Finiti regionali è previsto entro il 28 Febbraio di ciascun anno (DGRT 670/2008). Il periodo intercorrente tra la fine dell'anno e la data di invio dei flussi è funzionale al completamento della registrazione delle attività all'interno delle pratiche.

E' quindi possibile che la data di sistema di creazione dell'attività o di un documento, se generato dal sistema, possa essere successiva alla data di chiusura della pratica.

La creazione di qualsiasi documento conclusivo di un procedimento amministrativo o giudiziario (ad esempio la relazione finale), in pratiche in cui tutte le altre attività sono già svolte prima della fine dell'anno, è naturale conseguenza del completamento di un percorso di registrazione nei sistemi che non potrebbe materialmente realizzarsi all'interno dell'anno di competenza. Ne consegue la naturale attività di completamento e correzione dei dati nel periodo iniziale dell'anno prima dell'invio del flusso di competenza dell'anno precedente.

Dopo il 28 Febbraio le pratiche concluse entro la fine dell'anno e inviate a Regione Toscana diventano imm modificabili nei sistemi.

In passato gli operatori avevano necessità di registrare le stesse attività su sistemi informativi differenti a causa degli adempimenti di rendicontazione che facevano riferimento ad applicativi



gestionali diversi. Attualmente tale criticità non è più presente in quanto SISPC quale sistema unico di registrazione assolve alle varie esigenze di rendicontazione.

Come sopra indicato le rendicontazioni dei flussi di dati regionali dei Prodotti Finiti devono essere inviate entro il 28 Febbraio di ciascun anno ed il periodo intercorrente tra fine anno e la data di invio è funzionale al completamento della registrazione.

Nei sistemi informativi precedenti l'utilizzo di SISPC, la rendicontazione del flusso prevedeva la presenza di una "Data Firma" come definita al punto 13 pag. 9 dell'Allegato A del D.D. 4196/2008. Tale data indicava quando il dato era inserito nel sistema ricevente. Infatti, poiché i record prodotti da sistemi terzi necessitavano di elaborazioni prima del caricamento sul database regionale, nel campo "Data Firma" veniva indicato il giorno di completamento delle elaborazioni ed inizio del caricamento. Pertanto è fisiologico che la "Data Firma" fosse successiva alla data di chiusura delle pratiche e riferita al gennaio-febbraio dell'anno successivo.